



**FIPAV**  
**TRIBUNALE FEDERALE**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 64**

Riunione del giorno 24 giugno 2020

**52.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL  
TESSERATO:**

**Marco GIOACCHINI** – arbitro

Il Tribunale Federale

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente estensore

nel procedimento disciplinare a carico di

- **Gioacchini Marco**, per la violazione degli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T. FIPAV ed 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver rilasciato tramite il social network Facebook dichiarazioni, anche di natura sessista, lesive della dignità, del decoro e del prestigio della categoria territoriale degli arbitri FIPAV.

**OSSERVA**

Il presente procedimento trae origine dalla comunicazione inviata a mezzo mail del 06.11.2019 dal CT FIPAV Brescia alla Procura Federale con la quale si segnalava la pubblicazione su Facebook, da parte dell'arbitro Marco Gioacchini, di alcuni post contenenti dichiarazioni ritenute lesive della dignità, del decoro e del prestigio della categoria territoriale degli arbitri FIPAV.

Nella fase istruttoria la Procura acquisiva gli estratti del social Facebook incriminati, nonché memoria a firma dell'incolpato il quale ammetteva esplicitamente la paternità dei commenti in contestazione, scusandosi per il proprio comportamento e negando qualsivoglia volontà di arrecare offese specifiche e dirette ad individui o categorie in



particolare. La Procura, su richiesta dello stesso incolpato, ne disponeva l'interrogatorio cui però non si procedeva per sopraggiunti impegni opposti dall'interrogando.

Ritenuta comunque provata ed incontestata la responsabilità del sig. Giocchini, la Procura Federale formalizzava il deferimento del medesimo, chiedendo al Tribunale di procedere per i fatti di cui al capo di incolpazione riportato in epigrafe.

All'uopo il Tribunale fissava l'udienza di comparizione per il giorno 18.03.2020 e successivamente, all'esito della sospensione connessa all'emergenza COVID-19, nuova udienza per il giorno 24 giugno 2020, da tenersi in modalità di videoconferenza.

A detta udienza compariva il rappresentante della Procura che, illustrato il deferimento, concludeva per l'applicazione di idonea sanzione in danno dell'incolpato; quest'ultimo compariva personalmente, previa rinuncia alla difesa tecnica, ribadendo le argomentazioni e le scuse già articolate nella memoria inviata alla Procura.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati dall'Ufficio della Procura Federale risultano provati documentalmente e sono stati peraltro espressamente riconosciuti dallo stesso incolpato il quale, sia nella memoria versata agli atti, che nelle dichiarazioni rese dinanzi a questo Tribunale, ha confermato la paternità dei commenti per i quali si procede, scusandosene e limitandosi ad eccepire la propria volontà di stimolare un dibattito su alcuni comportamenti arbitrari ritenuti errati, senza però voler formulare specifiche censure nei riguardi di singoli colleghi e/o categorie arbitrali.

Pur volendo e potendo apprezzare la condotta collaborativa dell'incolpato e la palese volontà di scusarsi manifestata a più riprese, ritiene questo Tribunale che le giustificazioni offerte non abbiano alcuna efficacia scriminante e che soprattutto non possano in alcun modo scalfire le conclusioni della Procura Federale che infatti il Tribunale ritiene sicuramente condivisibili.

I commenti in esame peraltro, al netto delle postume spiegazioni allegate dall'incolpato nella propria memoria, risultano chiaramente offensivi sia con riferimento alla terminologia usata (*“persone stupide” “disagiati” che “si rifanno delle loro pochezze con le squadre che vanno ad arbitrare” “sono stanco di dover litigare con gli*



*imbecilli*”), sia con riguardo ad affermazioni discriminatorie e prive di qualsivoglia consistenza logica e/o valenza obiettiva (“*peggio se donna*”), ancor più gravi ed inaccettabili perché pronunciate da un arbitro nei riguardi di altri colleghi, se pur non specificamente individuati e peraltro in un contesto aperto ed accessibile ad altri; in tale ottica, i “like” ricevuti a margine del proprio commento, contrariamente a quanto rilevato dall’inculpato nella propria memoria, più che comprovare la condivisibilità dei contenuti, attestano la potenzialità offensiva delle dichiarazioni.

Per le considerazioni che precedono, accertata la responsabilità dell’inculpato in ordine ai fatti a lui contestati, ritiene il Tribunale che la condotta del Gioacchini debba essere sanzionata così come indicato nel dispositivo

#### PQM

Il Tribunale delibera di infliggere a carico del sig. Marco Gioacchini la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre).

Roma, 24 Giugno 2020

Il Presidente  
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all’Albo 1 Luglio 2020